

REGOLAMENTO (CEE) N. 660/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160) e agli abiti a giacca per donna o ragazza della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massima individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 del detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunta, a livello comunitario, detta massima individuali;

considerando che per i vestiti e completi per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160) e gli abiti a giacca per donna o ragazza della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) il massimale è fissato, rispettivamente, a 94 000 e 64 000 pezzi; che, alla data dell'8 marzo 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 marzo 1989, la riscossione dei dazi doganali sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria Un. A	Codice	Designazione delle merci
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6203 12 00	
		6203 19 10	
		6203 19 30	
		6203 21 00	
		6203 22 90	
		6203 23 90	
6203 29 19			
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6104 12 00	
		6104 13 00	
		ex 6104 19 00	
		6104 21 00	
		6104 22 00	
		6104 23 00	
		ex 6104 29 00	

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.